

Cancellazione dal registro delle imprese e responsabilità 231: per la Cassazione l'illecito non si estingue

di **Francesco Colaianni** e **Davide Colombo**

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 17 MARZO 2022 (22 FEBBRAIO 2022), N. 9006
PRESIDENTE SERRAO, RELATORE CENCI

1. Vogliamo esporre in questa sede qualche breve riflessione in merito a una recente pronuncia della Corte di cassazione, con cui i Giudici della Quarta Sezione Penale, discostandosi apertamente dall'orientamento prevalente tanto in dottrina quanto nella stessa giurisprudenza, hanno affermato che la cancellazione dal registro delle imprese non è causa di estinzione dell'illecito amministrativo addebitato alla società ex d. lgs. 231/2001.

2. La vicenda da cui ha tratto origine il ricorso per Cassazione riguarda una imputazione per lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica, da cui deriva la responsabilità della società (una s.r.l.) in virtù dell'art. 25-*septies* co. 3 d. lgs. 231/2001, essendo stato il reato commesso da soggetti con qualifica di rappresentanti e amministratori, a vantaggio e nell'interesse dell'ente.

La società ricorreva per Cassazione, lamentando – tra i vari motivi di doglianza – l'omessa declaratoria di estinzione dell'illecito in ragione della documentata cancellazione della società medesima dal registro delle imprese, ritenuta circostanza assimilabile alla morte della persona fisica.

3. Nella sentenza in epigrafe, i giudici di legittimità hanno affermato come l'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese sia sostanzialmente irrilevante.

3.1. Nell'esplicitare le proprie motivazioni, la Corte prende in primo luogo atto dell'orientamento giurisprudenziale di senso opposto,¹ ai sensi del quale «*in tema di responsabilità da reato degli enti, l'estinzione fisiologica e non fraudolenta dell'ente [...] determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato*».

¹ *Ex multis* Cass. pen., sez. II, 10 settembre 2019, n. 41082, nonché, più di recente, Cass. pen., sez. V, 27 aprile 2021, n. 25492.

Le argomentazioni addotte a sostegno dell'indirizzo ermeneutico testé citato sono così sintetizzabili.

Innanzitutto, viene rilevato come l'art. 35 d. lgs. 231/2001 estenda all'ente le disposizioni relative all'imputato. Conseguentemente, qualora si verifichi l'estinzione fisiologica e non fraudolenta della società, si verterà in una ipotesi assimilabile a quella della morte dell'imputato, dacché «*si è verificato un evento che inibisce la progressione del processo ad iniziativa pubblica previsto per l'accertamento della responsabilità da reato di ente ormai estinto, ovvero di una persona giuridica non più esistente*».

Conferma di tale opzione interpretativa risiederebbe nella constatazione che il d. lgs. 231/2001 regola le sole vicende inerenti la trasformazione dell'ente, ovvero la fusione o la scissione, ma non la sua estinzione, la quale dunque non può che essere trattata, in virtù del citato art. 35, applicando le regole del processo penale.

Né può considerarsi valevole nel procedimento a carico dell'ente per l'accertamento della responsabilità da reato il principio espresso dalla giurisprudenza civile,² secondo cui la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti *pendente societate*, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ovvero illimitatamente. Infatti, il trasferimento dei rapporti obbligatori in capo ai soci è correlato alla necessità di tutelare l'interesse dei soggetti privati che vantano ancora pretese nei confronti dell'Ente; la natura pubblica del processo a carico della società previsto dal d. lgs. 231/2001 è invece incompatibile con l'estinzione non fraudolenta dell'ente: tale evento produce infatti l'estinzione della persona giuridica "accusata" e, dunque, impedisce la prosecuzione del processo, salvo che tale cancellazione piuttosto che fisiologica sia invece fraudolenta, caso che imporrà la valutazione della eventuale responsabilità degli autori della cancellazione "patologica".

3.2. Una volta compiuta l'analisi dell'orientamento che afferma l'estinzione dell'illecito 231 in caso di cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, i giudici di legittimità, nella sentenza in epigrafe, abbracciano una interpretazione opposta.

Preliminarmente, la Corte accenna alle indesiderabili «*implicazioni pratiche, agevolmente intuibili, discendenti dalla estrema facilità di cancellazioni "di comodo" dal registro delle imprese, con conseguente irresponsabilità per eventuali illeciti posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli enti*».

² Cass. civ., sez. V, 17 maggio 2019, n. 13386; Cass. civ., sez. III, 21 agosto 2018, n. 20840.

Viene quindi osservato come il d. lgs. 231/2001, da un lato, disciplini meticolosamente le conseguenze in punto di responsabilità qualora l'ente sia coinvolto in operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), prevedendo in via generale il principio del trasferimento della responsabilità agli enti risultanti da dette operazioni, mentre, dall'altro lato, taccia con riferimento alle vicende estintive della società. Secondo il Supremo Collegio, tale silenzio non può tuttavia indurre ad assimilare la cancellazione dell'ente alla morte della persona fisica. Ciò per almeno quattro ragioni:

i) in primo luogo, viene rilevato come le cause estintive del reato siano un *numerus clausus*, non suscettibili di estensione;

ii) in secondo luogo, si può constatare che il legislatore, nell'ambito del d. lgs. 231/2001, quando *«ha inteso far riferimento a cause estintive degli illeciti, lo ha fatto espressamente, come all'art. 8, comma 2, della legge n. 231 del 2001, allorché ha disciplinato l'amnistia, peraltro modellando la rinunziabilità alla stessa sulla falsariga della disciplina vigente per le persone fisiche, ed all'art. 67 della disciplina in esame, ove ha previsto la adozione di sentenza di non doversi procedere in due soli casi: quando il reato dal quale dipende l'illecito amministrativo dell'ente è prescritto; e quando la sanzione è estinta per prescrizione»*;

iii) non viene poi ravvisata alcuna ragione per ritenere che la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese debba essere riguardata da una disciplina differente rispetto a quella pacificamente ritenuta applicabile in caso di fallimento della società, circostanza che – come è stato plurime volte affermato³ – non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo;

iv) infine, viene ricordato come il rinvio operato dal legislatore per mezzo dell'art. 35 alle disposizioni processuali relative all'imputato non è indiscriminato, bensì subordinato a un giudizio di compatibilità.

In forza di queste argomentazioni, i giudici di legittimità giungono a sostenere come *«l'estinzione della persona giuridica, nelle società di capitali, comporti che la titolarità dell'impresa passi direttamente ai singoli soci, non avendo luogo una divisione in senso tecnico, come si ricava dagli artt. 2493 e 2495, comma 3, cod. civ., disciplinanti, rispettivamente, la distribuzione ai soci dell'attivo e l'azione esperibile da parte dei creditori nei confronti dei soci»*.

Peraltro, occorrerebbe considerare che lo scioglimento della società, la cui nascita integra un contratto di durata, opera *ex nunc*: a venir meno è l'obbligo di esercitare l'impresa in comune, non i rapporti sorti nell'esercizio dell'impresa in epoca anteriore allo scioglimento.

3.3. All'esito dell'*iter* argomentativo fin qui delineato, la Corte conclude affermando il seguente principio di diritto:

³ Il principio è stato fissato da Cass. pen., SS. UU., 25 settembre 2014, n. 11170.

«la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell'art. 25-septies, comma 3, del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., che si assume commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, non determina l'estinzione dell'illecito alla stessa addebitato».

4. Le argomentazioni addotte dalla Corte a fondamento del *revirement* prospettato nella sentenza qui annotata non sembrano persuasive.

Occorre preliminarmente ricordare come, alla luce dell'art. 2495 c.c., come vigente all'esito della riforma societaria del 2003, sia ormai *ius receptum* che la cancellazione della società dal registro delle imprese determini sempre e comunque l'effetto estintivo, quandanche vi siano debiti rimasti insoddisfatti o rapporti giuridici non definiti.⁴

Ciò posto, si comprendono le ragioni per cui la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie sostengano che l'effettuazione della formalità della cancellazione comporti, contestualmente all'estinzione della società, anche l'estinzione dell'illecito dipendente da reato ad essa addebitato, in quanto si verificherebbe un evento assimilabile alla morte del reo.⁵

Né assumerebbe particolare rilievo sia il silenzio dell'art. 67 d. lgs. 231/2001, atteso che il generale rinvio operato dall'art. 34 del medesimo Decreto apre le porte alla declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 c.p.p.,⁶

⁴ In tal senso si sono espresse a più riprese le stesse Sezioni Unite civili: Cass. civ., SS. UU., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071, 6072, nonché Cass. civ., SS. UU., 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061, 4062.

⁵ In dottrina, M. CERESA-GASTALDO, *Procedura penale delle società*, Giappichelli, Torino, pp. 8 ss.; S. DI PINTO, *La responsabilità amministrativa da reato degli enti. Profili penali sostanziali e ricadute sul piano civilistico*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 133 ss.; A. LAUDONIA, *Gli "effetti tombali" della cancellazione delle società sulla responsabilità da reato dell'ente*, in *Soc.*, 2020, pp. 757 ss.; G. D'ALFONSO – G. FRANZESE, *La responsabilità amministrativa dell'ente. Autonomia patrimoniale e vicende modificative*, in *Rivista231*, 2002, pp. 1925 ss.; I. GUERINI, *Il fallimento della società non determina l'estinzione della sanzione a carico dell'ente*, in *Dir. proc. pen.*, 2013, pp. 943 ss.; G. ARIOLLI – F. D'URZO, *Fallimento ed illecito amministrativo dipendente da reato: spunti problematici di una quaestio ancora non definitivamente risolta*, in *Cass. pen.*, 2012, pp. 3079 ss.

In giurisprudenza, *ex plurimis* Cass. pen., sez. II, 10 settembre 2019, n. 41082.

⁶ A. BERNASCONI, *Responsabilità e vicende modificative dell'ente*, in A. PRESUTTI – A. BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 216; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in C.F. GROSSO – T. PADOVANI – A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 136.

sia quello serbato al Capo II (in tema di vicende modificative dell'ente), il quale, a ben vedere, potrebbe essere un ulteriore argomento a sostegno della rilevanza dell'estinzione dell'ente nel sistema 231,⁷ sulla base del broccardo *ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*.

La questione che si pone è allora quella della sorte delle sanzioni irrogabili nei confronti dell'ente estinto.

Evidentemente, la cancellazione della società dal registro delle imprese travolge completamente le sanzioni interdittive, le quali giocoforza non potranno essere più applicate a qualsivoglia ente non più in essere. Circostanza in verità priva di elementi di criticità, atteso che la dissoluzione volontaria dell'ente "colpevole" costituisce l'espressione più drastica delle finalità special-preventive che ispirano le sanzioni interdittive stesse.⁸

Per quanto attiene invece alle sanzioni pecuniarie, si può prospettare la possibilità di applicare gli artt. 2312 co. 2 e 2495 co. 2 c.c., sicché l'autorità che esegue la sanzione potrebbe rivolgersi ai soci, nei limiti delle somme da essi riscosse in sede di liquidazione, nonché ai liquidatori stessi, qualora la mancata corresponsione della sanzione sia dovuta a loro colpa.⁹ D'altra parte, a tale soluzione non sarebbe d'ostacolo il principio della responsabilità patrimoniale dell'ente sancito dall'art. 27 d. lgs. 231/2001, posto che non sarebbe configurata l'altrui responsabilità per i debiti della società, bensì solo un meccanismo di responsabilità consequenziale al precoce riparto del patrimonio della società medesima.

Ciò, tuttavia, a condizione che le sanzioni pecuniarie siano già state irrogate all'ente con pronuncia definitiva prima dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese. Qualora invece l'estinzione intervenga a procedimento in corso, non pare potersi configurare una ipotesi – in assenza di dati normativi in tal senso – di prosecuzione del procedimento stesso dinanzi al giudice penale nei confronti di soci e liquidatori, al solo fine di accertarne la responsabilità di natura civilistica per il mancato pagamento di una sanzione pecuniaria ancora da irrogare.

D'altronde, qualora la sentenza di condanna intervenga successivamente all'estinzione della società, affermare la responsabilità dei soci per la sanzione irrogata in sentenza contrasterebbe con i principi, di matrice costituzionale, di responsabilità personale e di colpevolezza, giacché della sanzione risponderebbero, con il proprio patrimonio, terzi in buona fede (i soci o i liquidatori), anche se eventualmente completamente estranei alla

⁷ C. SANTORIELLO, *Processo 231 anche alle società cancellate*, in *ilPenalista*, 28 marzo 2022.

⁸ V. NAPOLEONI, *Principi generali*, in G. LATTANZI – P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2020, p. 144.

⁹ P. SFAMENI, *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente*, in AA.VV. (a cura di), *La responsabilità amministrativa degli enti*, Ipsoa, Milano, 2002, p. 155.

commissione del reato da cui è derivata la responsabilità della persona giuridica.¹⁰

5. Non pare convincente nemmeno l'osservazione della Corte in merito a una possibile assimilazione della cancellazione dal registro delle imprese con il fallimento, con la conseguenza che, atteso il pacifico orientamento che disconosce in seno al fallimento qualsivoglia effetto estintivo della responsabilità 231, la stessa conclusione debba valere qualora avvenga la cancellazione della società, dacché sarebbe irragionevole prevedere una diversità di disciplina.

In verità, non pare corretto equiparare il fallimento (oggi "liquidazione giudiziale") alla cancellazione dal registro delle imprese. La sentenza dichiarativa di fallimento, infatti, quandanche divenuta definitiva, non comporta l'estinzione della società – subordinata esclusivamente alla cancellazione dal registro delle imprese – né rimuove gli organi sociali, i quali permangono nelle proprie funzioni (pur limitate in ragione della procedura concorsuale).¹¹ Peraltro, alla conclusione della procedura fallimentare, di per sé finalizzata al soddisfacimento dei creditori, potrebbe in astratto conseguire il ritorno *in bonis* della società.¹² Vi sono dunque tutte le ragioni per differenziare la disciplina in tema di responsabilità amministrativa dell'ente coinvolto nella procedura fallimentare rispetto a quella relativa all'ente estinto, in quanto cancellato dal registro delle imprese. Nel primo caso, posto che la società non "muore", ben potrà la sanzione amministrativa continuare a gravare sul patrimonio dell'ente;¹³ nel secondo caso, non essendovi più la società, dovrà necessariamente affermarsi l'estinzione dell'illecito 231.

6. Qualche considerazione conclusiva merita di essere spesa in relazione a un tema affrontato incidentalmente dalla Corte, ossia il caso in cui la cancellazione della società dal registro delle imprese sia "fraudolenta".

Nella giurisprudenza di legittimità, infatti, mentre – come la sentenza qui annotata dimostra – v'è una diversità di vedute in merito agli effetti dell'estinzione "fisiologica" dell'ente, nella differente ipotesi in cui tale estinzione sia "fraudolenta", si afferma pressoché unanimemente come occorra valutare l'eventuale responsabilità degli autori della cancellazione.¹⁴

¹⁰ Sul punto, si veda C. SANTORIELLO, *Processo 231 anche alle società cancellate*, cit.

¹¹ I. GUERINI, *Il fallimento della società non determina l'estinzione della sanzione a carico dell'ente*, cit., p. 948.

¹² M. CERESA-GASTALDO, *Procedura penale delle società*, cit., p. 9.

¹³ In tal senso, *ex multis* Cass. pen., sez. VI, 25 luglio 2017, n. 49056.

¹⁴ Cass. pen., sez. II, 10 settembre 2019, n. 41082.

Tuttavia, anche nell'eventualità in cui i soci si siano determinati a deliberare lo scioglimento dell'ente al precipuo scopo di eludere la responsabilità da reato, cionondimeno la cancellazione avrebbe effettivamente luogo, e con essa i relativi effetti estintivi.¹⁵

Ciò non significa che l'ordinamento sia sprovvisto di strumenti per mezzo dei quali rimediare agli intenti elusivi dei soci dell'ente a cui sia addebitata responsabilità amministrativa da reato.

In particolare, qualora l'ente versi in uno stato di insolvenza, il pubblico ministero potrà presentare la richiesta per la dichiarazione di fallimento (con l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale) ai sensi dell'art. 7 l. fall. (art. 38 CCII), anche successivamente – purché entro un anno – alla cancellazione dal registro delle imprese, in virtù dell'art. 10 l. fall. (art. 33 CCII).¹⁶

Meno convincente sembra invece l'ipotesi, pur ventilata dalla giurisprudenza di merito¹⁷ e da parte della dottrina,¹⁸ secondo cui il Pubblico Ministero potrebbe prevenire l'effetto estintivo mediante l'istituto del sequestro, anche conservativo, ex art. 54 d. lgs. 231/2001 (funzionale, d'altro canto, a evitare «*che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato*»). Infatti, non può non rilevarsi come il sequestro, pur se conservativo, non inibisca l'esercizio, eventualmente anche *contra legem*, dei poteri dei liquidatori.¹⁹

7. In conclusione, si consenta di esprimere il pronostico che la posizione assunta dai giudici di legittimità nella sentenza qui brevemente annotata rimarrà, se non isolata, quantomeno minoritaria, considerate le valide argomentazioni a favore dell'effetto estintivo della cancellazione dal registro delle imprese della società sull'illecito amministrativo ad essa addebitato. Certo è che tale soluzione, per la propria validità in termini di rispetto dei principi ordinamentali, dovrebbe trarsi, invece che dall'attività ermeneutica della dottrina e della giurisprudenza, dallo stesso dettato normativo.

¹⁵ In argomento, V. SALAFIA, *Estinzione della sanzione amministrativa ex d. lgs. 231 per estinzione della società*, in *Soc.*, 2012, p. 299.

¹⁶ Sottolinea questa possibilità C. SANTORIELLO, *Processo 231 anche alle società cancellate*, cit.

¹⁷ Trib. Milano, 20 ottobre 2011.

¹⁸ A. LAUDONIA, *Gli "effetti tombali" della cancellazione delle società sulla responsabilità da reato dell'ente*, cit., p. 759; C. SANTORIELLO, *Processo 231 anche alle società cancellate*, cit.; G. ARIOLLI – F. D'URZO, *Fallimento ed illecito amministrativo dipendente da reato: spunti problematici di una quaestio ancora non definitivamente risolta*, cit., p. 3080.

¹⁹ Così V. SALAFIA, *Estinzione della sanzione amministrativa ex d. lgs. 231 per estinzione della società*, cit., p. 299.



L'auspicio è dunque quello di un intervento additivo nel Capo II del d. lgs. 231/2001, il quale inserisca una nuova norma che, analogamente a quanto previsto dall'art. 150 c.p. per la persona fisica, sancisca che *«l'estinzione dell'ente, avvenuta prima della condanna, estingue l'illecito»*.